ALLEGATO "A" al Repertorio n.9247/6497

STATUTO

Sezione I – Norme generali

Articolo 1 – Denominazione

1. È costituito dai signori BERNABÈ TONINO, GIANFREDA KRISTIAN e MONTINI ANNA, in virtù dell'art. 12 Cost., nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 (c.d. "Codice del Terzo Settore", d'ora in avanti anche come "CTS") e della normativa in materia di autoconsumo diffuso, l'Ente del Terzo Settore denominato

"CER COMUNE DI RIMINI ETS"

che assume la forma giuridica di Associazione, dotata di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 2 – Sede

1. La Associazione ha sede nel Comune di Rimini (RN).
2. Con le modalità previste dalla legge, l'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune della sede della associazione e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.
3. La Associazione, nella sua qualità di Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito anche "CER"), può estendersi all'interno della propria zona di mercato di riferimento, fermo restando che:

a) ai fini della determinazione dell'energia elettrica auto consumata e dell'energia elettrica oggetto di incentivazione, i membri della CER (c.d. associati-membri) devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati presso la medesima cabina primaria;
b) i soggetti che fanno parte della CER devono essere clienti finali e/o produttori di energia con punti di connessione situati nella stessa zona di mercato;
c) la zona di mercato rileva per la definizione dell'energia elettrica condivisa.

4. Lo svolgimento dell'attività della CER, pertanto, dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti territoriali e normativi definiti dal Decreto MASE 414/2023 (d'ora in avanti, Decreto Cacer) e dall'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/ee e ss.mm.ii. – Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (d'ora in avanti, TIAD), nonché delle disposizioni vigenti.

Articolo 3 – Conformità normativa

1. La Associazione garantisce il rispetto delle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS);
- D.Lgs. 199/2021;
- D.Lgs. 210/2021 (recepimento Direttiva 2019/944/UE);
- Decreto CACER (Decreto MASE 414/2023);

- Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/ee e ss.mm.ii.
- Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD);
- Regole operative dettate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- e di ogni altra fonte normativa vincolante per le CER e per gli ETS.

2. La Associazione si obbliga a:
- rispettare i requisiti previsti dal Decreto Cacer e dalla ulteriore normativa in materia previsti al fine di accedere alle tariffe incentivanti;
- predisporre e trasmettere la documentazione richiesta dal Gestore dei Servizi Energetici (di seguito, "GSE"), conformemente alle disposizioni applicabili;
- promuovere l'autoconsumo e la condivisione di energia, ai sensi del D.Lgs. 199/2021 e del D.Lgs. 210/2021, mediante l'implementazione di sistemi di monitoraggio volti a garantire il rispetto dei parametri normativi;
- garantire agli associati della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) un'informativa completa, preventiva, esaustiva e accessibile sui benefici derivanti dalle attività svolte dalla Comunità, assicurando trasparenza nei criteri di adesione e nella gestione dei proventi.

Articolo 4 – Assenza di scopo di lucro e autonomia

1. La Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.
2. La Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.
3. La Associazione-CER è autonoma ed è effettivamente gestita dal relativo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 – Finalità e oggetto

1. La Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le proprie attività al fine di perseguire, senza finalità lucrative, obiettivi di natura civica, solidaristica e di utilità sociale, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore. In particolare, la Associazione realizza le seguenti attività di interesse generale: "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;".
2. La Associazione ha lo scopo prevalente di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari,

promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati dagli artt. 8 e 31, comma 2, del D.Lgs. 199/2021 e del TIAD.
3. La Associazione promuove e gestisce Comunità Energetica Rinnovabile che soddisfano i seguenti requisiti:
- la presenza di almeno due membri;
- la partecipazione di almeno un membro in qualità di consumatore energetico;
- l'esistenza di almeno due POD (punti di prelievo) connessi ad un'utenza di consumo e ad un impianto di produzione ubicati all'interno della medesima cabina primaria;
- la partecipazione inclusiva di membri qualificati come consumatori finali e/o produttori di energia da fonti rinnovabili.
4. Al fine di raggiungere le finalità di cui sopra, la Associazione potrà:
- realizzare impianti per la produzione di energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili (d'ora in avanti, impianto FER), per autoconsumo fisico e virtuale, al fine di permettere ai membri di ottenere agevolazioni e riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia, ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle Autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di Comunità Energetica Rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti;
- ottenere la disponibilità e il controllo di impianti FER;
- incrementare la produzione energetica da fonti rinnovabili;
- espandere la rete delle CER attraverso progetti innovativi in linea con gli incentivi disponibili;
- realizzare partnership con enti pubblici e privati per promuovere l'efficienza energetica e rispettare gli standard di sostenibilità;
- realizzare, sviluppare e gestire sistemi di accumulo a supporto di impianti di produzione di energia elettrica della CER;
- acquistare, vendere, costruire e gestire infrastrutture, impianti, immobili o beni mobili necessari o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
- procedere alla gestione integrata di sistemi di accumulo e impianti innovativi;
- procedere alla conclusione di accordi per la cessione e l'acquisto di energia da fonti rinnovabili. Per la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti, posseduti o comunque sotto il controllo e la disponibilità dalla Associazione-Comunità, in eccedenza rispetto all'energia condivisa, la Associazione può richiedere il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete e il pagamento di

un prezzo riconosciuto oppure concludere accordi con grossisti e trader scegliendo liberamente con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete;
- procedere allo sviluppo di iniziative di ricerca e sensibilizzazione legate alla transizione energetica.
5. In aggiunta, la Associazione svolge altresì le seguenti attività di:
- produzione, condivisione, consumo e utilizzo di energia rinnovabile attraverso CER in conformità con il D.Lgs. 199/2021, il D.Lgs. n. 210/2021, il Decreto CACER, il TIAD, le Regole Operative del Gestore dei Servizi Energetici (d'ora in avanti, GSE) e la ulteriore normativa in materia;
- condivisione, all'interno della stessa comunità, dell'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;
- educazione e sensibilizzazione dei cittadini verso l'autoconsumo e il risparmio energetico, promuovendo comportamenti virtuosi e sostenibili;
- riduzione dei costi energetici dei membri, documentando ogni passaggio per garantire trasparenza e conformità con le regole GSE;
- promozione di nuove iniziative energetiche e ambientali, con una rendicontazione chiara e tracciabile;
- supporto ai soggetti in condizione di povertà energetica, assicurando il rispetto delle priorità sociali previste dalle normative;
- incentivi per progetti di efficientamento energetico e innovazione tecnologica seguendo gli standard di monitoraggio richiesti dal GSE;
- fornitura di servizi di efficienza energetica e flessibilità;
- realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- supporto alla ricerca e sviluppo per tecnologie innovative nel campo dell'energia rinnovabile;
- sviluppo di programmi software idonei a consentire:
a) una razionale compravendita di energia elettrica;
b) risparmi energetici;
- erogazione di servizi ancillari e di flessibilità per il sistema elettrico operando come Balance Service Provider;
- promozione di interventi di domotica e di efficientamento energetico, anche per l'illuminazione e l'offerta di servizi di ricarica di veicoli elettrici;
- promozione di forme di condivisione dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili;
- realizzazione di servizi per la collettività in grado di generare benefici economici, ambientali e sociali alla

comunità in cui opera la Associazione, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- realizzazione di ulteriori progetti in linea con il principio Do No Significant Harm (d'ora in avanti, DNSH) e tagging climatico, garantendo un impatto positivo sul territorio.

L'Associazione può partecipare agli ambiti costituiti dalla generazione, dalla distribuzione, dalla fornitura, dal consumo, dall'aggregazione, o dallo stoccaggio dell'energia elettrica ovvero dalla prestazione di servizi di efficienza energetica, di servizi di ricarica dei veicoli elettrici o di altri servizi energetici.

6. L'Associazione può svolgere altre diverse attività, anche commerciali e produttive, purché queste siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 Codice del Terzo Settore.

L'associazione può svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione, destinando gli eventuali ricavi a copertura dei costi dell'Associazione o ad accrescere il fondo comune.

7. In ogni caso, l'oggetto sociale prevalente dell'Associazione - Comunità Energetica Rinnovabile (d'ora in avanti anche come "CER") è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

8. L'Associazione, come comunità energetica rinnovabile, può costituire diverse configurazioni, fermo restando che per ciascuna configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

9. L'Associazione può stipulare contratti di vendita di energia ed in generale contratti di diritto privato per regolare i suoi rapporti con gli associati, in funzione dell'attuazione dello scopo associativo e nell'esercizio dell'attività ad esso funzionale, in conformità alle norme di legge, ai decreti ed ai regolamenti tempo per tempo vigenti.

10. L'Associazione deve istituire un sito internet, tramite il quale rendere disponibili ai terzi ed agli associati i documenti sociali previsti dalla legge.

11. Per i rapporti con gli associati verrà istituita un'apposita sezione alla quale gli associati potranno accedere tramite una password per visionare la documentazione sociale. Gli amministratori sono obbligati a rendere disponibili agli associati tramite il sito internet tutti i documenti per i quali la legge o lo statuto prevedono

il deposito presso la sede o comunque il diritto di visione preventiva rispetto a decisioni da assumersi ad opera degli associati medesimi.

Articolo 6 – Informativa

1. La Associazione garantisce un'informativa esaustiva, preventiva e adeguata a tutti i consumatori finali, che siano associati, membri e o auto consumatori che agiscono collettivamente nell'ambito delle medesime configurazioni. Tale informativa riguarderà i benefici derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 199/2021 e dall'art. 4 del Decreto CACER, nonché ogni ulteriore beneficio o vantaggio spettante in forza di provvedimenti normativi, anche futuri, di qualsiasi rango.

Articolo 7 – Accordi, collaborazioni e cooperazioni

1. La Associazione, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e il perseguimento delle finalità statutarie, può stipulare accordi con:

a) consumatori finali che producono energia tramite impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (di seguito, "impianti FER") e che mettano tali impianti sotto la disponibilità e il controllo della Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito, "Prosumer");

b) Produttori Terzi, non membri della CER, che producono energia da impianti FER e che mettono sotto la disponibilità e il controllo della CER "l'impianto FER";

c) soggetti pubblici e/o privati, anche per ampliare l'ambito delle attività di cui supra.

2. La Associazione può accogliere Produttori Terzi esterni, titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di rendere disponibile alla Comunità Energetica la loro produzione. Essa può altresì concludere negozi giuridici con tali soggetti al fine di acquisire la proprietà o comunque la disponibilità o il controllo degli impianti di produzione.

3. I Produttori Terzi, non membri della CER, possono conferire mandato al Referente della Associazione, indicato al successivo articolo 25, affinché l'energia elettrica immessa dai loro impianti sia inclusa nel computo dell'energia condivisa, previo rispetto dei requisiti previsti per tali impianti dalle Regole Operative emanate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

4. I negozi di cui al comma 2 potranno altresì essere conclusi tra Referente e Produttore-membro e/o Produttore e Consumatore-membro (Prosumer).

5. Gli associati, i membri, i Prosumers e i Produttori Terzi esterni alla configurazione sono autorizzati a partecipare, nei limiti consentiti dalla legislazione e dalla regolamentazione normativa vigente, alle seguenti attività: generazione di energia da fonti rinnovabili,

distribuzione, fornitura, consumo, aggregazione, stoccaggio di energia, prestazione di servizi di efficienza energetica e servizi di ricarica per veicoli elettrici, nonché all'erogazione di altri servizi energetici a favore degli associati della Comunità.
6. La Associazione può avvalersi della collaborazione di società operanti nel settore energetico, nonché di consulenti e professionisti qualificati, al fine di supportare lo sviluppo, la costruzione e la gestione delle proprie attività. Tale collaborazione potrà altresì riguardare i rapporti con istituzioni pubbliche e private o il compimento di ogni altra attività ritenuta utile per il perseguimento delle finalità della Comunità Energetica Rinnovabile.

Articolo 8 – Domiciliazione

Il domicilio degli associati e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la associazione, è quello che risulta dal Registro delle Persone Giuridiche.
A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Sezione II – Le partecipazioni

Articolo 9 – Associati

1. La Associazione è autonoma e si basa sul principio della c.d. "porta aperta", quindi ha una partecipazione aperta e volontaria.
2. La Associazione adotta il principio di inclusività, consentendo la partecipazione a cittadini, enti pubblici e privati.
3. L'adesione alla Associazione è aperta e volontaria, a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso a favore degli associati, e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4. Gli associati alla Associazione possono essere in concreto membri delle Comunità Energetica Rinnovabile (c.d. associato-membro).
5. La Associazione presuppone la pluralità degli associati; indi, il venir meno, anche non contemporaneamente, della pluralità degli associati è da considerarsi quale causa di scioglimento della Associazione.

Articolo 10 – Ammissione degli associati

1. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, nella forma e secondo le modalità stabilite con apposito "Regolamento di adesione" approvato dall'Assemblea degli Associati, che stabilisce anche le condizioni, non discriminatorie, per l'adesione ed i criteri oggettivi ai quali deve attenersi il Consiglio di amministrazione in sede di valutazione della domanda di ammissione.
2. Il "Regolamento di adesione" deve essere pubblicato nel

sito internet dell'Associazione e visibile da parte di chiunque.
3. L'ammissione dell'Associato è decisa con delibera del Consiglio di Amministrazione, che opera sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione alla Associazione e delle esigenze volte a garantire l'effettività dell'azione della Comunità Energetica Rinnovabile (CER) nel fornire benefici ai propri membri. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità statutarie e le attività di interesse generale.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
5. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci l'Assemblea, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.
6. Sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'acquisizione della qualità di associato può essere condizionata al versamento, al momento dell'ammissione, di una quota di iscrizione iniziale, il cui importo è stabilito nella medesima deliberazione consigliare.
7. La Associazione non applica limitazioni basate sulle condizioni economiche dei richiedenti, né opera discriminazioni di alcun tipo in relazione all'ammissione o alla partecipazione alla vita associativa.

Articolo 11 – Regole di partecipazione alla Associazione CER

1. La partecipazione alla Associazione CER è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
2. I membri/associati possono essere persone fisiche, PMI, enti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, con esclusione dei soggetti che, per legge, non possono aderire alle comunità energetiche rinnovabili. Qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale. A tal fine è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata iscritta al Registro Imprese dopo il 1° aprile 2025 sia diverso dai codici 35.11.00, 35.12.00 e 35.15.00, o dal codice 35.1 per le imprese private iscritte al Registro Imprese prima del suddetto termine ai sensi della riclassificazione automatica dei codici ATECO, così come riportato nella Tabella operativa di riclassificazione ATECO 2022 – ATECO 2025 pubblicata sul sito Istat sezione "Strumenti per l'implementazione

operativa". Ai soli fini della partecipazione alle CER, si considerano, comunque, PMI le imprese nelle quali il 25% o più del capitale o dei diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente territoriale, oppure, congiuntamente, da più enti territoriali. Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER.

3. I soci/membri che partecipano alle configurazioni e/o sono titolari di punti di connessione o impianti/UP ubicati nell'area afferente a una delle cabine primarie in cui opera la CER si intendono situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione e pertanto rientrano tra i soci/membri che possono esercitare poteri di controllo. Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai 19 fini della definizione di PMI, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate. Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria. Tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità. Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Articolo 12 – Diritti ed obblighi degli associati

1. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti della Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e non discriminazione.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 199/2021, gli associati della CER che siano qualificabili come consumatori energetici mantengono i diritti attribuiti ai Clienti Finali, incluso il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia e la possibilità in ogni momento di uscire dalla configurazione, fermi restando in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi equi e proporzionati concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Tali diritti sono disciplinati dagli artt. 5 e seguenti del

D.Lgs. n. 210/2021.
3. Gli associati hanno diritto a:
- partecipare a tutte le attività promosse dalla Associazione;
- eleggere gli organi sociali e candidarsi per farne parte;
- partecipare con diritto di voto all'Assemblea degli Associati, a condizione di essere iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e di essere in regola con il pagamento della quota partecipativa, se prevista. Ogni associato ha diritto a un voto;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto.
4. Gli associati sono tenuti a:
- rispettare il presente Statuto e i Regolamenti Interni approvati;
- versare la quota di iscrizione e/o la quota partecipativa annuale, se previste, secondo l'importo e i termini determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- contribuire al perseguimento degli scopi statutari della Associazione e prestare la propria attività nei modi e nei tempi concordati, in forma personale, spontanea e gratuita, senza alcun fine di lucro, anche indiretto;
- conferire alla Associazione oppure a soggetto da questa delegato specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE, secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto Cacer o dalla disciplina di attuazione del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- nella loro qualità associati-membri-consumatori concorrenti alla condivisione di energia, mettere a disposizione della CER i dati relativi ai consumi di energia elettrica dei propri membri;
- nominare la Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 199 del 2021.

Articolo 13 – Cessazione del rapporto associativo

L'associato perde la sua qualità nei seguenti casi:
- recesso, comunicato per iscritto all'organo amministrativo con un preavviso di almeno sei mesi;
- morte;
- esclusione;
- estinzione o scioglimento dell'associazione.

L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote e dei contributi associativi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 14 – Recesso dell'associato

1. L’associato ha facoltà di comunicare, in qualsiasi momento, la propria volontà di recedere dalla Associazione, perdendo così la qualità di associato.
2. L’esercizio del diritto di recesso:
non comporta alcun obbligo di corrispettivo da parte dell’associato.
3. La comunicazione di recesso non richiede motivazione e deve essere trasmessa mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equipollente che garantisca la prova della ricezione, con un preavviso di almeno sei mesi.

Articolo 15 – Esclusione dell’associato

1. Gli associati possono essere esclusi per le seguenti cause:
a. per violazione dello statuto, dei regolamenti associativi, e delle delibere adottate dagli organi dell’Associazione;
b. per morosità nel pagamento delle quote associative eventualmente dovute;
c. in caso di inadempimento degli obblighi nascenti dai contratti stipulati con l’associazione;
d. quando, in qualunque modo, arrechino danni all’Associazione o con le loro dichiarazioni attentino alla reputazione dell’ente;
e. per perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione nel presente statuto o nei regolamenti associativi,
f. per perdita dei requisiti previsti dalla legge o dai decreti ministeriali per partecipare ad una comunità energetica. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente alla Associazione il venir meno dei requisiti. In ogni caso, indipendentemente dall’esclusione dalla Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di CER ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto di associazione alla Associazione-CER che qualsiasi beneficio connesso.
2. In caso di inadempimento ad obblighi, il Consiglio di Amministrazione deve inviare preventivamente all’associato una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a quindici giorni.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve altresì comunicare all’associato, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, le contestazioni mosse che possono costituire causa di esclusione.
4. L’associato ha diritto di inviare al Consiglio di Amministrazione, con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell’avvenuto ricevimento, una memoria difensiva entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.
5. L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all’associato con qualsiasi mezzo assicuri la

prova dell'avvenuto ricevimento e deve essere motivata. La deliberazione di esclusione è immediatamente efficace, salvo il diritto dell'associato di opporsi presso il Tribunale competente.

6. L'Associazione ha diritto di richiedere all'Associato il risarcimento dei danni patiti per le cause di esclusione ed in conseguenza dell'esclusione.

7. A decorrere dalla deliberazione di esclusione o dalla dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto dell'associato al riparto dei benefici economici derivanti dalla condivisione dell'energia.

3. **Articolo 16 – Morte dell'associato**

In caso di morte dell'associato, gli associati superstiti non devono liquidare le quote e i contributi associativi versati agli eredi.

Gli associati superstiti possono continuare l'attività associativa con gli eredi, a condizione che questi vi acconsentano.

Articolo 17 – Divieto di cessione della partecipazione

È fatto divieto assoluto di cedere la partecipazione o la quota associativa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Codice del Terzo Settore.

Sezione III –Organi della Associazione

Articolo 18 – L'Assemblea degli associati

1. L'assemblea:

a. nomina – determinandone il numero e l'eventuale compenso – e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

b. nomina – determinandone l'eventuale compenso – e revoca l'organo monocratico di controllo (sindaco unico) e l'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;

d. approva le modifiche statutarie;

e. delibera sull'esclusione degli associati;

f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

g. approva il regolamento dei lavori assembleari;

h. approva il regolamento per il riparto degli incentivi

i. approva gli ulteriori regolamenti previsti nel presente statuto e in generale quelli relativi alla organizzazione e al funzionamento dell'ente che il consiglio di amministrazione intenda sottoporgli;

j. autorizza, in via generale unitamente all'approvazione del bilancio di esercizio, o in via specifica, l'utilizzo dei ricavi a fini solidaristici o di sostegno di utenti bisognosi, e comunque qualunque erogazione o spesa non strettamente correlata alla gestione dell'Associazione e dell'attività di condivisione dell'energia;

k. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è inoltre convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro n. 30 giorni dal ricevimento della richiesta, che deve essere corredata delle materie all'ordine del giorno.
4. L'ordinamento interno è ispirato al principio di democraticità.
5. Hanno diritto di voto tutti gli associati che siano iscritti nel libro degli associati e non siano morosi.
6. Ogni associato ha un solo voto.
7. L'associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendogli una delega scritta. Ciascun associato può rappresentare al massimo tre associati.
8. L'assemblea si può riunire presso la sede associativa oppure altrove, purché in territorio italiano ed altresì in modalità telematica o mista, ai sensi dell'art.11 del presente statuto.
9. L'assemblea è convocata mediante qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento spedito agli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
10. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea è validamente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati, e la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.
11. L'Assemblea può essere convocata in prima e in seconda convocazione. Le votazioni sono palesi.
12. Salvo quanto di seguito previsto, l'Assemblea è valida in prima convocazione quando è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
13. Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti, ad eccezione:
- delle deliberazioni di modifica dello statuto e di approvazione del regolamento di riparto dei contributi che devono essere assunte anche in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati;
- della deliberazione di scioglimento dell'Associazione, che deve essere assunta, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

14. Nel calcolo dei quozienti non si computano gli associati morosi.
15. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
16. Il Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche soggetti non associati, qualora la loro presenza sia utile per la discussione e per il consapevole esercizio del diritto di voto.
17. Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Articolo 19 – Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota di partecipazione di ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli associati favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli associati.

Articolo 20 – Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione: pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, decide il compimento di ogni atto funzionale al conseguimento dello scopo associativo, delibera in merito agli atti da porre in essere con gli associati anche ai sensi dell'art.32 del D.lgs.199/2021, delibera in merito ad ogni atto da porre in essere per conseguire gli incentivi concessi ai sensi della normativa di qualsiasi grado, in conformità ad eventuali regolamenti approvati dall'assemblea.
2. Il Consiglio di amministrazione predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri - stabilito dall'assemblea di relativa

nomina - compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 9, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente.
4. La maggioranza dei consiglieri di amministrazione deve essere scelta fra le persone fisiche indicate dagli enti associati o fra le persone fisiche associate.
5. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente ed il Segretario.
6. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e restano in carica comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
7. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa di un consigliere, il consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea.
8. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio di amministrazione si considera decaduto e deve essere rinnovato.
9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno due consiglieri.
10. Il consiglio è convocato dal Presidente con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.
11. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
12. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio di Amministrazione comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.
13. Di ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.
14. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati.
15. Non possono essere delegate la redazione del bilancio di esercizio, nonché i poteri in materia di ammissione degli associati, di esclusione degli associati, e le decisioni che incidono sui rapporti con i singoli associati quali consumatori finali.

Articolo 21 - Regolamento interno della CER

1. Il Consiglio di Amministrazione della Associazione è tenuto a predisporre e proporre all'assemblea, per la relativa approvazione, un Regolamento Interno obbligatorio

che disciplini i seguenti aspetti:
a) le modalità di valorizzazione dell'energia condivisa, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla normativa vigente;
b) la gestione e redistribuzione dei benefici derivanti dalla tariffa incentivante, assicurando priorità a:
- la riduzione della povertà energetica;
- l'investimento in interventi di efficientamento energetico;
- la realizzazione di progetti a favore dei membri della CER e dei soggetti vulnerabili;
c) le regole relative all'ammissione di nuovi membri, incluse le modalità per accogliere Produttori Terzi esterni alla configurazione, garantendo in ogni caso la piena conformità alle disposizioni normative generali e specifiche applicabili in materia.

Articolo 22 – Governance e competenze specifiche

1. Al Consiglio di Amministrazione compete:
a) predisporre, proporre all'assemblea per la relativa approvazione, e, se approvati, applicare:
- regolamenti volti a garantire la trasparenza e il rispetto delle normative generali applicabili, nonché delle disposizioni specifiche riguardanti le CER;
- regolamenti interni sull'utilizzo degli importi di cui al D.Lgs. 199/2021, ossia la tariffa incentivante ai sensi del Decreto Cacer e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa in conformità al TIAD, nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alle Comunità Energetiche, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati, anche tramite compensazione, per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la Comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 32, comma 1, D.Lgs. 199/2021 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità;
b) deliberare sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute dal Decreto Cacer agli impianti FER detenuti dalla Comunità;
c) nominare il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e stabilire se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
d) monitorare periodicamente l'operatività e la gestione finanziaria delle CER, assicurando conformità alle disposizioni normative vigenti;
e) garantire trasparenza nelle attività amministrative e prevedere adeguamenti operativi in caso di modifiche

legislative.

Articolo 23 – Ripartizione delle risorse

1. La redistribuzione dei benefici economici derivanti dalla tariffa incentivante è effettuata in base a criteri definiti dal Regolamento Interno, il quale dovrà tener conto:

a) del contributo energetico di ciascun membro;

b) dell'ubicazione dei punti di prelievo o immissione nella medesima cabina primaria;

c) del sostegno a progetti che promuovano l'efficienza energetica e la sostenibilità sociale.

2. Le risorse generate dalla CER potranno essere pertanto utilizzate per:

- la riduzione dei costi energetici dei membri;
- la promozione di iniziative locali di sostenibilità ambientale;
- il sostegno ai soggetti vulnerabili e in condizione di povertà energetica;
- investimenti in infrastrutture e progetti di efficientamento energetico;
- compensazione o corrispettivi per servizi prestati da persone fisiche e/o giuridiche necessari per il funzionamento della Associazione, anche nella sua qualità di CER e di ETS, come servizi di consulenza, manutenzione, amministrazione, promozione o altro opportuno;
- eventuali altri fini ritenuti opportuni o necessari dal Consigliodi Amministrazione, sempre che siano conformi alle norme previste in tema di Enti del Terzo Settore, Comunità Energetiche Rinnovabili e ogni altra norma che possa ritenersi applicabile al caso concreto.

3. La deliberazione relativa alla ripartizione delle risorse è attribuita al Consiglio di Amministrazione, quale organo competente ai sensi dello Statuto. Tale organo adotta le decisioni mediante Regolamenti Interni approvati dall'Assemblea degli Associati, con modalità che garantiscano trasparenza, equità e conformità alle normative vigenti.

Articolo 24 – Il Presidente e rappresentanza dell'Associazione.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

2. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente.

Articolo 25 – Il Referente

1. Può essere prevista la figura del Referente della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), quale soggetto individuato per la gestione dei rapporti tecnici, amministrativi, contabili e di comunicazione con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e con gli altri enti competenti, in conformità al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al Decreto Ministeriale MASE 23 gennaio 2024, n. 22, e in particolare a quanto disposto dall'articolo 16 e dall'Allegato 1 del medesimo decreto, che ne disciplina le funzioni, i requisiti e gli obblighi procedurali.
2. La nomina del Referente è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci nella prima seduta utile. Al Referente è conferito mandato formale dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per la gestione delle attività tecniche, amministrative e contabili della Comunità, ivi comprese:
- la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- la sottoscrizione e gestione del contratto con il GSE;
- il trattamento dei dati e la gestione delle comunicazioni istituzionali;
- la tenuta della contabilità dedicata e la gestione dei flussi economici e delle fatturazioni;
- il riparto dell'energia elettrica condivisa e dei corrispettivi economici tra i partecipanti, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento interno e in coerenza con le disposizioni dell'Allegato 1, art. 16 del D.M. MASE 22/2024.

3. La funzione di Referente potrà essere assunta:
- da un produttore associato della CER, titolare o gestore di unità di produzione rientranti nella configurazione della Comunità;
- da un associato cliente finale della CER, in regola con gli obblighi statutari;
- da un soggetto terzo produttore di energia elettrica, la cui unità di produzione concorra alla configurazione della CER, purché in possesso della certificazione UNI CEI 11352 e della qualifica di Energy Service Company (ESCo), dotato di adeguata capacità tecnica e amministrativa.

4. Qualora il Referente sia soggetto esterno all'Associazione, la nomina dovrà essere accompagnata dalla stipula di una apposita convenzione o mandato senza rappresentanza, conforme ai requisiti di cui all'Allegato 1 del D.M. MASE n. 22/2024, approvata dal Consiglio di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea, nella quale siano indicati:
- la durata dell'incarico (comunque annuale e tacitamente

rinnovabile);
- i limiti di responsabilità e gli obblighi di rendicontazione periodica;
- il compenso, ove previsto;
- la facoltà di revoca anticipata da parte dell'Organo di Amministrazione (con successiva ratifica dell'Assemblea) per giusta causa o sopravvenuta incompatibilità.

5. Il Referente opera nel rispetto delle norme statutarie, del Regolamento interno e delle disposizioni di cui al Decreto MASE n. 22/2024, assumendo la responsabilità della corretta esecuzione tecnica, amministrativa e contabile delle attività affidategli e rispondendo direttamente nei confronti dell'Associazione e dei soci per gli obblighi derivanti dal mandato ricevuto.

6. La delibera assembleare di conferimento del mandato e la convenzione stipulata con il Referente costituiscono allegati obbligatori al verbale dell'Assemblea e sono conservati agli atti della Comunità ai fini della rendicontazione e della trasparenza verso i soci e gli enti competenti. Ciò in coerenza con quanto previsto nella bozza di contratto per la "Concessione di costruzione e gestione mediante finanza di progetto" per gli interventi di efficientamento energetico dei siti del Comune di Rimini e l'istituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 36/2023 (CUP C93D24000010005 - CIG B48D43F99A). La relativa documentazione potrà essere resa disponibile, su richiesta, agli uffici del Comune o del GSE per gli adempimenti di monitoraggio e verifica previsti.

Articolo 26 - Organo di controllo e Revisore Legale dei conti

1. L'organo di controllo è composto da un Sindaco Unico, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali. Al Sindaco Unico è affidata anche la revisione legale dei conti.

2. Al Sindaco Unico si applica quanto previsto negli artt.30 e 31 del Codice del Terzo Settore.

3. L'associazione deve nominare un revisore legale dei conti (che può anche coincidere con il Sindaco Unico) o una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro, quando supera, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro 1.500.000,00 (un milione e cinquecentomila virgola zero zero);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 (venti) unità.

L'obbligo di cui al comma precedente cessa se, per due

esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
4. Il sindaco unico ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e restano in carica comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

Articolo 27 – Obblighi di monitoraggio e controlli

1. La Associazione è tenuta a predisporre:
a) sistemi di monitoraggio finalizzati a garantire il rispetto delle normative applicabili in materia di Comunità Energetica Rinnovabile;
b) audit interni periodici volti ad assicurare la trasparenza e la tracciabilità nell'utilizzo delle risorse gestite;
c) report annuali contenenti la rendicontazione economica, sociale e ambientale, redatti in conformità alle Regole Operative stabilite dal Gestore dei Servizi Energetici.

Sezione IV – Il patrimonio

Articolo 28 – Patrimonio

1. II patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo, da contributi, lasciti, elargizioni, sovvenzioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e – essendo l'associazione dotata di personalità giuridica – costituisce l'unica garanzia verso i terzi creditori.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie o comunque ai fini dell'esclusivo perseguimento dello scopo associativo stabilito nell'art.2 del presente statuto.
3. A tal fine l'Associazione destina ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizza per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di condivisione l'eventuale importo della tariffa premio che risulti in eccedenza rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 7 dicembre 2023, e s.m.i..
4. Salvo quanto previsto nel comma che precede, essendo l'associazione senza scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 29 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il

proprio funzionamento da:
a) eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'àmbito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 199/2021 (e dal Decreto Cacer 414/2023), ossia la tariffa incentivante, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili;
b) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 32, comma 3, D.Lgs. 199/2021 e gli incentivi di cui all'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e al Decreto Cacer 414/2023 ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento delle direttive dell'Unione Europea incassati dalla Comunità;
c) altre entrate compatibili con le finalità associative, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto dell'Associazione;
d) le quote di contribuzione, comunque denominate, corrisposte dagli associati relative alla energia elettrica condivisa così come intesa nei regolamenti e nelle norme tecniche vigenti;
e) i contributi energetici ed i corrispettivi previsti a favore delle comunità energetiche rinnovabili.
2. La Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili in piena proprietà o comunque nella disponibilità e sotto il controllo dalla Comunità siano devoluti alla Associazione per il pagamento delle bollette degli associati.
3. Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma:
- di pagamento delle bollette degli associati-clienti finali, ove previsto;
- di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 32, comma 3, D.Lgs. 199/2021;
- di restituzione degli incentivi di cui all'art. 8 comma 1, del D.Lgs. 199/2021 e al Decreto CACER 414/2023 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Associazione e/o di ogni altra tariffa e/o contributo previsti dalla Legge.
4. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 lett. e) del D.Lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a) del predetto D.Lgs. 199/2021.

Articolo 30 – Tariffa premio

1. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa stabilito dalla normativa vigente, è destinato esclusivamente:

- ai consumatori non industriali con specifiche necessità, come previsto dall'art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021, che include famiglie, piccoli esercizi commerciali, enti locali e altri soggetti non classificabili come imprese industriali, con una rendicontazione dedicata;
- a finalità sociali con ricadute positive sui territori ove sono ubicati gli impianti della CER, documentando l'impatto e le modalità di utilizzo.

Articolo 31 – Regolamenti Interni

1. La Associazione approva Regolamenti Interni che stabiliscono:

- eventuali ulteriori modalità di adesione e partecipazione alle CER, prevedendo processi di valutazione trasparenti e criteri non discriminatori;
- criteri dettagliati e tracciabili per il riparto dei benefici economici, assicurando che siano equamente distribuiti tra i membri;
- procedure di monitoraggio e rendicontazione obbligatorie, in linea con le linee guida GSE, includendo verifiche periodiche e audit interni;
- indicatori di sostenibilità ambientale e sociale da applicare alle attività, con sistemi di misurazione chiari per valutare l'impatto positivo delle CER.

2. I Regolamenti sono predisposti dall'organo amministrativo e sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

Articolo 32 – Accesso ai benefici e agli incentivi

1. La Associazione si impegna a:

- rispettare i requisiti del Decreto CACER 414/2023 per accedere agli incentivi statali;
- garantire che i contributi previsti siano distribuiti in conformità ai Regolamenti Interni e alla normativa vigente;
- applicare criteri trasparenti per la gestione delle risorse incentivate, conformemente alla normativa Statale, alle disposizioni GSE e alla ulteriore normativa in materia;
- favorire l'autoconsumo diffuso e la transizione energetica, in conformità al TIAD e al D.Lgs. 199/2021.

2. La Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e dell'art. 16bis del D.P.R. 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri

fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e/o obbligatori su unità immobiliari e l'ottenimento di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

Articolo 33 – Trasparenza e rendicontazione

1. La Associazione è tenuta a predisporre:
- rendicontazioni semplificate delle attività economiche e sociali realizzate dalle Comunità Energetica Rinnovabile;
- relazioni annuali che descrivano in modo chiaro e comprensibile l'impiego delle risorse gestite;
- supervisioni periodiche mediante verifiche interne, volte a monitorare la conformità delle attività alle finalità statutarie.

Sezione V – Bilancio

Art. 34 – Bilancio

1. L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio ed è redatto dal consiglio di amministrazione, e approvato dall'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno. Per motivate ragioni espressamente dichiarate, il bilancio può essere approvato entro il 30 giugno.
3. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dell'organo di controllo, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.
4. Il bilancio e le relazioni previste nel presente articolo devono essere depositati presso la sede associativa e resi disponibili nel sito internet, sezione associati, almeno otto giorni prima della data in cui è stata convocata l'assemblea.

Sezione VI – Disposizioni finali

Articolo 35 – Scioglimento dell'associazione

1. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea degli Associati nomina un liquidatore.
2. Il liquidatore nominato, esperita la procedura di liquidazione di tutti i beni (mobili e immobili) e di estinzione delle eventuali obbligazioni esistenti, ai sensi dell'articolo 9 Codice del Terzo Settore, devolve il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, che svolgano attività similari e che perseguano analoghe finalità, individuati dall'assemblea degli associati nella decisione di scioglimento.

Articolo 36 – Principio di sostenibilità

1. Le attività della Associazione sono vincolate al rispetto del principio Do No Significant Harm (DNSH) e agli indicatori di tagging climatico, assicurando che ogni progetto realizzato contribuisca positivamente alla sostenibilità ambientale ed energetica.

Articolo 37 – Rinvio alla legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia, in particolare quelle di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), al D.Lgs. 199/2021, al D.Lgs. 210/2021 (recepimento Direttiva 2019/944/UE), al Decreto Cacer (Decreto MASE 414/2023), all'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/ee e ss.mm.ii. – Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD), alle Regole operative dettate dal Gestore dei Servizi Energetici.

F.TO: TONINO BERBABE'
F.TO: KRISTIAN GIANFREDA
F.TO: ANNA MONTINI
F.TO: STEFANO RIPA – NOTAIO (L.S).